

1°
2850 05-04-07
13200 III
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione denominata "CAMPER CLUB DEL SANVITESE". L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in San Vito al Tagliamento (Pn), Via Provinciale n. 13, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'Estero.

ART. 3 - SCOPO

1. favorire e diffondere l'associazionismo tra coloro che praticano campeggio, anche utilizzando veicoli ad uso ricreazionale quali camper, roulotte e similari, e che in genere praticano attività di turismo;
2. fornire adeguata assistenza, agli associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione;
3. organizzare incontri, escursioni, viaggi, feste, raduni, meeting, anche contattando altre associazioni aventi scopo analogo;
4. procurare, mediante accordi con esercenti attività commerciali, sconti a favore degli associati sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti o forniti;
5. aderire e/o collaborare con altre associazioni o enti, anche a carattere nazionale, regionale e internazionale;
6. proporre iniziative atte a sostenere e creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli previsti dal codice della Strada;
7. il supporto tecnico ai progetti d'interesse d'area attuati dai Comuni, per la valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all'elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche legali;
8. la difesa dei diritti dei camperisti e degli amanti del plein air in quanto tali ed in generale quali consumatori e cittadini.

ART. 4 - ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
4. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

[Firma manoscritta]

5. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né restituita.
6. Sono ammessi sostenitori, senza diritto di voto che verranno indicati separatamente in apposito albo.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI


1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria,
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

ART. 7 – ORGANI

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea generale dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;

ART. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve essere convocata entro 30 giorni.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati



a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


6. L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) – deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) – redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) – fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) – di redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) – adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;



- f) – Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
 5. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
 6. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 12 – PATRIMONIO


1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale.

ART. 13 – IL BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza degli associati.
5. Copia del Bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.



Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/96.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

San Vito al Tagliamento, li 23 marzo 2007

Firmato

CRISTOFOLI ADRIANO (Presidente)

